

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE

*Presidenza Nazionale*

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Roma, 24 agosto 2020

**R E L A Z I O N E**

Oggetto: Statuto ANACOMI edizione 2020

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. FINALITA’

La proposta di modificare l’edizione 1959 dello Statuto dell’ANACOMI nasce dalla opportunità di perseguire tre obiettivi significativi per l’esercizio delle finalità istituzionali dell’Associazione:

a. creare le condizioni per una eventuale iscrizione dell’ANACOMI nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 117/2017;

b. promuovere una fisionomia interforze dell’Associazione, consentendo in maniera esplicita la possibilità di iscrizione per i Commissari in servizio e in congedo delle tre Forze Armate;

c. articolare in maniera più organica le strutture centrali e periferiche dell’associazione, esplicitandone le competenze in un testo normativo di più facile accesso.

2. ENTI DEL TERZO SETTORE

a. Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 recante “Codice del terzo settore” ha riformato e reso giuridicamente omogeneo l’insieme delle diverse forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, fini di utilità sociale, in forma solidaristica e volontaria.

Ovviamente, il Codice TS non indica nominativamente le Associazioni riconducibili alle diverse categorie del *no profit*, ma elenca all’articolo 4 le tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS) ed individua al successivo articolo 5 le attività sociali che caratterizzano gli ETS.

Proprio incrociando le enunciazioni dei summenzionati articoli del CTS, è possibile rilevare che l’ANACOMI potrebbe rientrare nella disciplina in trattazione, in quanto già sostanzialmente in possesso dei principali requisiti richiesti dalla norma. Infatti, sono conformi al CTS:

* la sua natura di ente privato, dotato di personalità giuridica;
* le attività di solidarietà e di promozione sociale comunemente realizzate (perfettamente in linea con quanto indicato dall’articolo 5 del CTS, comma 1, lettere d), i), l), v), z))
* lo svolgimento di tutte le iniziative sociali senza finalità di lucro;
* le modalità di gestione del patrimonio e la redazione del bilancio annuale, già da tempo meritoriamente improntati a quanto previsto dal Codice civile.

Tuttavia, è necessario che tali requisiti, di fatto già sussistenti, vengano chiaramente enunciati anche nello Statuto, che, nella vigente edizione del 1959, ancora non li contempla.

Da qui, l’esigenza di redigere un nuovo Statuto, in grado di attualizzare l’organizzazione e le attività dell’Associazione, esplicitandole secondo le indicazioni del D. Lgs. 117/2017.

b. Rimane da chiarire per quale motivo convenga mettersi nelle condizioni per iscrivere l’ANACOMI nel menzionato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I benefici che deriverebbero dall’eventuale iscrizione fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono essenzialmente di natura patrimoniale e fiscale, ma anche funzionale.

(1) Sul piano patrimoniale, l’Associazione potrebbe avere accesso al contributo statale del 5 per mille, incrementando le risorse disponibili per la realizzazione delle attività sociali previste dallo Statuto.

(2) Per gli aspetti fiscali, potrebbe beneficiare del regime di esenzione all’assoggettamento all’IRPEF previsto dall’articolo 79 del D. Lgs. 117/2017.

(3) In un’ottica funzionale, sarebbe possibile usufruire, fra l’altro dei benefici previsti da:

(a) articolo 70 del D. Lgs. 117/2017, che consente a Stato, Regioni, Province ed Enti locali di mettere a disposizione degli ETS beni mobili e immobili per manifestazioni o iniziative temporanee;

(b) articolo 71, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, che consente a Stato, Regioni, Province ed Enti locali cedere agli ETS beni mobili e immobili in comodato d’uso trentennale.

3. FISIONOMIA INTERFORZE

Il vigente Statuto, edizione 1959, pur indicando nella denominazione dell’Associazione il Commissariato Militare in generale, nasce e si sostanzia come Associazione della Forza Armata Esercito, sicché sono risultati infruttuosi tutti i tentativi effettuati, soprattutto negli ultimi anni, per promuovere l’iscrizione all’ANACOMI dei colleghi Commissari della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonostante che costoro non abbiano una analoga Associazione di Corpo o Specialità.

In tale contesto, meritano particolare considerazione anche le indicazioni fornite nell’anno corrente dal Gabinetto del Ministero della Difesa, che con la lettera 22066 di prot. In data 11 giugno 2020, nel richiedere i progetti sociali da realizzare/finanziare nel 2021, ha sensibilizzato tutte le Associazioni “*affinché realizzino forme associative in un’ottica interforze, nel rispetto della libertà di associazione”*

Nella medesima comunicazione, UG ha poi rappresentato l’intendimento di “*promuovere incentivi per chi opera nel senso indicato ed eventuali disincentivi per chi non si muove in tale direzione”* interforze.

Per realizzare siffatto obiettivo, si rende però necessario modificare il vigente Statuto ed. 1959, inserendo alcune enunciazioni che chiaramente esplicitino il carattere Interforze dell’ANACOMI, prevedendo in maniera espressa anche la possibilità che vi si iscriva il personale del Corpo di Commissariato di MM e AM, riservando ai rispettivi Capi del Corpo posizioni di diritto nel Consiglio Direttivo Nazionale, al pari di quanto praticato per il Capo del Corpo di Commissariato dell’Esercito.

4. ORGANICITA’ DEL TESTO STATUTARIO

Lo Statuto ed. 1959 è distribuito su 33 articoli, che non recano l’indicazione degli argomenti trattati e disciplinano i diversi argomenti, anche quando riguardanti la stessa materia (ad esempio, le competenze degli Organismi sociali), in vari articoli, non sempre consecutivi.

Per ovviare a tale inconveniente e facilitare una migliore fruibilità del testo, lo Statuto edizione 2020 è stato ordinato su 7 Capi e 52 articoli, come di seguito sintetizzato:

a. CAPO I “Costituzione – Finalità – Soci”

In questo settore meritano particolare attenzione

(1) l’articolo 2, che al primo comma si riferisce al Corpo di Commissariato delle 3 Forze Armate e che alle lettere a. e b. indica le attività sociali riconducibili all’articolo 937 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) e quelle riconducibili a vari alinea del comma 1 dell’articolo 5 del più volte citato CTS;

 (2) l’articolo 3, che conferma la possibilità di iscrizione da parte del personale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

(3) l’articolo 13, che cita i Capi del Corpo di Commissariato delle 3 F.A. quali componenti di diritto, se soci, del Consiglio Direttivo Nazionale;

b. CAPO II “Organizzazione centrale e periferica”, nella quale vengono elencati i diversi Organismi dell’Associazione, negli articoli da 7 a 10;

c. CAPO III “Attribuzioni e compiti degli Organi centrali”, esplicitate negli articoli da 11 a 26. In tale contesto, l’articolo 25 nel disciplinare il funzionamento del Collegio Sindacale, espressamente richiama le norme recate dal CTS in materia di controlli societari interni;

d. CAPO IV “Attribuzioni e compiti degli Organi periferici”, indicati negli articoli da 27 a 39;

e. CAPO V “Patrimonio e Bilancio”, con il quale vengono riportate, negli articoli da 40 a 46 le connotazioni gestionali previste dal CTS;

f. CAPO VI “Emblemi sociali”, riportati negli articoli 47 e 48;

g. CAPO VII “Disposizioni finali e transitorie”, che negli articoli da 49 a 52 chiarisce, fra l’altro, che l’apposizione della sigla ETS (Ente del Terzo Settore) alla denominazione dell’ANACOMI potrà essere realizzata solo dopo l’approvazione del nuovo Statuto e l’eventuale inclusione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il testo del nuovo Statuto è volutamente più esteso e puntuale del precedente, con l’intento di comprendervi anche alcuni elementi di dettaglio usualmente propri di norme regolamentari e che tuttavia concorrono alla configurazione di un corpo normativo organico e di facile consultazione.

Rimane, comunque, la necessità di completare la disciplina sociale dell’ANACOMI con l’emanazione di un nuovo Regolamento entro diciotto mesi dall’auspicata approvazione dello Statuto 2020, ferma restando la norma transitoria che assicura la validità temporanea dell’attuale Regolamento.

5. CONCLUSIONI

La redazione di un nuovo Statuto, dopo più di 60 anni dalla stesura di quello vigente, costituisce un’occasione di miglioramento degli strumenti funzionali a disposizione dell’ANACOMI e rappresenta un modo efficace per rendere più moderna e vitale l’Associazione.

In questa ottica, occorre considerare che l’adozione del nuovo Statuto comunque conferma il legame indissolubile che unisce l’Associazione al Ministero della Difesa, sotto la cui egida morale e progettuale l’ANACOMI continuerà ad operare, cercando però di creare il presupposto concreto per un auspicato allargamento della platea dei soci alle componenti del Commissariato diverse dall’Esercito.

Come pure, nella medesima prospettiva evolutiva deve essere interpretato il diffuso accoglimento nel nuovo testo della disciplina recata dal D. Lgs. 117/2017 concernente il “Codice del Terzo Settore” (CTS), che costituisce oramai, unitamente alle norme del Codice civile, il riferimento normativo principale dei Sodalizi impegnati in finalità di promozione e di solidarietà sociale, a favore degli iscritti e della comunità civile.

Si tratta, allora, di cogliere le opportunità che il nuovo contesto giuridico presenta, cercando di fornire all’ANACOMI gli strumenti formali per una gestione al passo con i tempi, in modo da raggiungere obiettivi funzionali più adeguati e, al contempo, perseguire il conseguimento dei benefici che potrebbero derivare dai nuovi assetti, come sinteticamente rappresentato nel precedente paragrafo 2, lettera b., della presente Relazione illustrativa.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Ten. Generale (aus) Salvatore FARI’